

Trapani, 13 maggio 2013

Prot. n. 147108/E

Spett.le
Direzione Ufficio
Provinciale del Lavoro di

Trapani


Oggetto: Autodichiarazione di conformità dell'Accordo del 17 dicembre 2012 ai sensi dell'art. 3, DPCM 22 gennaio 2013.-

Ai sensi dell'art 3 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013, con la presente, la scrivente ANCE Trapani dichiara che l'**Accordo del 17 dicembre 2012**, depositato presso Codesta Direzione Provinciale del Lavoro in data **10 gennaio 2013**, è conforme alle disposizioni del DPCM in oggetto ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 1 del citato provvedimento e che le erogazioni economiche corrisposte in esecuzione di tale accordo costituiscono retribuzione di produttività, ai sensi dell'art. 2 del medesimo DPCM.

Con molti distinti saluti.

p. ANCE Trapani

IL SEGRETARIO
(Salvatore Franco)



Trapani, 10 gennaio 2013

Prot. n. 146863/E

Spett.le
Direzione Ufficio
Provinciale del Lavoro

Trapani

Oggetto: Deposito Verbale Accordo su Contratto Collettivo provinciale di lavoro Edilizia ed Affini 17-12-2012.

In ottemperanza alle norme vigenti (Art.3 L.n.402/1996), Vi rimettiamo in allegato, copia del 1° Verbale di Accordo siglato il 17 dicembre scorso, tra la scrivente Ance Trapani e la FLC (Federazione Lavoratori delle Costruzioni) di Trapani, per il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, per i Dipendenti delle Imprese di Costruzione ed Affini, della Provincia di Trapani, in vigore dal 1° gennaio 2013.

Tanto per vostra opportuna conoscenza e documentazione.

Con molti distinti saluti.

IL SEGRETARIO
(Salvatore Franco)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Franco", written over the typed name.

All.:c.s.

Le Parti individuano, quindi, come sotto riportato, le incidenze poderali dei restanti sotto elencati quattro elementi:

1. Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile: 20%
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile: 20%
3. Ore denunciate in Cassa Edile: 20%
4. Valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'Istat: 20%

La determinazione dell'E.V.R. avverrà secondo i criteri e modalità di cui all'Art.38 del vigente CCNL per dipendenti delle imprese edili ed affini. In particolare, ai fini delle verifiche annuali, verrà effettuata la comparazione dei cinque parametri con le seguenti modalità temporali:

Anno 2013: media triennio 2008/2007/2006 con media triennio 2007/2006/2005

Anno 2014: media triennio 2009/2008/2007 con media triennio 2008/2007/2006

E così via per gli anni successivi, fino alla data che sarà stabilita dalle parti sociali nazionali per il rinnovo della prossima contrattazione integrativa.

Le parti sociali territoriali sottoscrittenti il presente accordo si incontreranno annualmente entro il mese di novembre per il calcolo e la verifica degli indicatori.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si rimanda all'uopo disciplinato dal citato art.38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

MENSA

Nelle unità produttive con almeno 20 dipendenti, al fine di eliminare qualsiasi disagio ai lavoratori che operino in cantieri di lunga durata e dislocati lontano dai centri abitati tali da non consentire ai dipendenti di raggiungere in tempo utile le proprie abitazioni, le imprese provvederanno ad istituire con gestione diretta o mediante ricorso a convenzioni esterne il servizio di mensa per la somministrazione di un pasto caldo.

In tal caso l'impresa ed i dipendenti concorreranno al costo dei pasti nella misura di 2/3 e 1/3 del costo di ciascun pasto consumato. Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, a prescindere dal numero di dipendenti e dall'ubicazione del cantiere, sarà corrisposta al lavoratore un'indennità sostitutiva giornaliera di €2,25.

Sono assorbiti sino alla concorrenza i trattamenti in atto corrisposti per lo stesso titolo e sono fatte salve le condizioni di miglior favore.

TRASPORTO

Quando è possibile servirsi dei mezzi pubblici l'impresa provvederà a fornire al lavoratore l'abbonamento relativo.

L'abbonamento non è dovuto nei casi in cui l'impresa provvederà al trasporto con mezzi propri.

Nel caso in cui il dipendente non possa servirsi di mezzi pubblici e dove non ricorra l'ipotesi regolata dal comma precedente, è dovuta, a decorrere dal 1° maggio 2007, un'indennità giornaliera a titolo di concorso nelle spese di trasporto fissata nelle seguenti misure, considerando come punto di partenza il baricentro del centro urbano del comune di assunzione:

- €1,50 per distanze fino a 12 km;
- €2,30 per distanze superiori a 12 km.

Sono assorbite sino alla concorrenza dei trattamenti in atto corrisposti per lo stesso titolo e sono fatte salve le condizioni di miglior favore.

